

Lavoro e Sicurezza Una sfida di civiltà

FORMAZIONE

GO

E

Un DIRITTO

INFORMAZIONE





Il principale riferimento in materia di formazione ed informazione è rappresentato dal Dlgs. 81/08, così come modificato dal Dlgs. 106/09, articoli 36 e 37



Art. 36 Informazione ai lavoratori

Definisce i contenuti dell'informazione obbligatoria relativamente ai concetti di base della salute e sicurezza sul lavoro.

Il datore di lavoro deve inoltre fornire tutte le informazioni relative alle disposizioni aziendali interne per lo svolgimento delle attività in sicurezza e sulle procedure di emergenza



lavoratori

Art. 36 Informazione ai

Contenuti dell'informazione sono:

- → Rischi connessi all'attività di impresa in generale
- → Procedure di primo soccorso, antincendio, evacuazione
- → Nominativi addetti alle emergenze
- → Nominativo del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
- → Nominativo del Medico Competente



Art. 36 Informazione ai lavoratori

Contenuti dell'informazione sono:

- → I rischi specifici relativi all'attività svolta, le normative di sicurezza, le relative disposizioni aziendali
- → I pericoli connessi all'utilizzo di sostanze pericolose
- → Le misure e le attività di prevenzione e protezione adottati dall'azienda



Art. 36 Informazione ai lavoratori

Il contenuto dell'informazione deve essere facilmente comprensibile ed accessibile a tutti i lavoratori e deve prevedere idonee modalità di comunicazione e verifica della comprensione per i lavoratori stranieri



Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

In osservanza al Dlgs. 81/2008

la Conferenza Stato Regioni è intervenuta

ad ulteriore disciplina ed integrazione

dei contenuti e delle modalità di svolgimento della formazione,

della durata, dell'aggiornamento,

per lavoratori, lavoratrici, preposti e dirigenti



Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

L'accordo, siglato nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 11/01/20121,

è entrato in vigore il 26/01/2011

e

costituisce il riferimento per la formazione dei lavoratori



Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

La formazione erogata prima dell'accordo
è ritenuta valida qualora il datore di lavoro comprovi
di aver svolto, alla data di pubblicazione dell'accordo
medesimo, una formazione nel rispetto
delle previsioni normative e delle indicazioni
previste nei contratti collettivi di lavoro



Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Dalla data di entrata in vigore dell'accordo,

la formazione deve articolarsi

in due moduli distinti:



Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

I) Formazione generale

Durata minima

4 ore



Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

I) Formazione generale

Contenuti:

- → Concetti di rischio
- → Danno
- → Prevenzione e protezione
- → Organizzazione della prevenzione aziendale
- → Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
- → Organi di vigilanza, controllo e assistenza



Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

II) Formazione specifica

La durata minima è di 4, 8 o 12 ore a seconda che il settore di attività sia inserito nella classe di rischio basso, medio o alto, per un numero totale dell'intero percorso formativo

pari ad almeno 8, 12 o 16 ore



Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

II) Formazione specifica

Formazione e addestramento specifici avvengono in caso di:

- → inizio del rapporto di lavoro
- → trasferimento o cambio di mansioni
- → introduzione di nuove attrezzature, nuove procedure, nuovi macchinari, nuove sostanze



Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Formazione particolare aggiuntiva per il preposto

I preposti debbono ricevere una formazione aggiuntiva,

rispetto a quella dei lavoratori,

integrata da programmi particolari,

in relazione ai compiti esercitati.



Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Formazione particolare aggiuntiva per il preposto

La durata minima del corso è di 8 ore



Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Formazione particolare aggiuntiva per il preposto Contenuti:

- → Compiti obblighi e responsabilità dei principali soggetti del sistema di prevenzione
 - aziendale
- → Relazioni tra i soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
- → Definizione e individuazione dei fattori di rischio
- → Incidenti e infortuni mancati
- → Tecniche di comunicazione con i lavoratori, in particolare neoassunti e stranieri
- → Valutazione dei rischi in relazione al contesto di riferimento
- \rightarrow Individuazione di misure tecniche e procedurali di prevenzione e protezione
- → Modalità di esercizio della funzione di controllo e dell'uso dei dispositivi di protezione individuali e collettivi



Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Per tutti i livelli di rischio è previsto

un aggiornamento quinquennale

di durata minima di 6 ore



Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro

Il personale di nuova assunzione

deve essere formato anteriormente, ove possibile,

o contestualmente all'assunzione.

In ogni caso, il programma di formazione deve essere concluso

entro e non oltre 60 giorni dall'assunzione



L'approfondimento dei contenuti della formazione proseguirà nel prossimo appuntamento, con particolare riguardo alla formazione obbligatoria per le squadre di emergenza primo soccorso ed antincendio e per gli RLS

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza



